



*Area Sviluppo Socio Economico e Competitività*

## **ORDINANZA SINDACALE**

**N. 14 del 08/08/2019**

**Oggetto: Disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno della vendita in bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, per il consumo di bibite alcoliche e non, in occasione dell'evento concerto di Ferragosto alla Rotonda Diaz.**

## IL SINDACO

### Premesso

**che** più volte è stato segnalato che durante le manifestazioni organizzate nelle vie e piazze cittadine sono soliti radunarsi e trattenersi gruppi di persone intente a consumare bevande in contenitori di vetro e lattine;

**che** durante tali circostanze viene lamentato il ripetersi del fenomeno del rilascio ed abbandono da parte di numerose persone di contenitori di vetro e lattine sulla pubblica via;

**che** diverse sono state le segnalazioni inerenti tali episodi in cui viene evidenziato che la circostanza del consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine ed il loro successivo abbandono viene a creare seri pericoli per l'incolumità delle persone;

**che** tali situazioni di pericolo sono state segnalate anche da numerosi cittadini e residenti della zone di volta in volta interessate;

**che** in data 1/08/2019, alle ore 10:30, si è riunita nella Sala Bobbio di Palazzo San Giacomo Conferenza di Servizi per il concerto di Ferragosto che si terrà alla Rotonda Diaz il 15 agosto 2019, giusta convocazione prot. PG/2019/648017 del 26/07/2019 del Servizio Supporto Organizzativo alle Iniziative Culturali;

**che**, come riportato nel verbale di tale Conferenza, si è rilevata la necessità di predisporre idonea Ordinanza per il divieto di vendita di bottiglie di vetro durante tale manifestazione;

**ritenuto che**, pertanto, risulta necessario assumere provvedimenti a tutela delle persone a vario titolo interessate, finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi del concerto alla Rotonda Diaz il 15/08/2019;

**rilevato che** rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile,

### ORDINA

1. È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e agli operatori del commercio itinerante presenti, fino ad una distanza di 500 mt, nelle zone di seguito indicate, di vendere bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapack o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, e **altresì è fatto divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche prescindendo dal contenitore**, in occasione del concerto di Ferragosto alla Rotonda Diaz il 15 agosto 2019. La somministrazione e la vendita delle bevande consentite devono avvenire in bicchieri di carta o di plastica leggera nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande consentite in contenitori in plastica è fatto obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.
2. E' altresì vietato il consumo nelle suddette zone, di bevande in contenitori di vetro e lattine su aree pubbliche non legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico e **altresì vietata la somministrazione e/o il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle suddette zone e nelle aree pubbliche legittimamente autorizzate.**

Luoghi interessati dal divieto:

ROTONDA DIAZ

I trasgressori alla violazione del punto 1) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.

I trasgressori alla violazione del punto 2) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 50.00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente. Inoltre è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da

Il Sindaco  
Luigi de Magistris

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*